MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 15

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

All'articolo 24 del Codice, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: " 1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.".

Versione in vigore dal 2 settembre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-131-2010/art-15-modifiche-all-articolo-24-del-decreto-legislativo-10-febbraio-2005-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it